



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## REGOLAMENTO DI FERTIRRIGAZIONE FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DI ACQUE REFLUE DEI FRANTOI OLEARI E DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30.04.2022;

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'immissione, nello strato attivo del terreno agrario;

- a) delle acque reflue di tutte le imprese zootecniche dedite agli allevamenti: di Bovini, Equini, Suini e Avicunicoli;
- b) delle Imprese di cui alle lettere a), b), c) della Delibera del Comitato Interministeriale del 08 maggio 1980 G.U.n.130 del 14/05/1980;
- c) delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.

### **Art. 2**

#### **Strato attivo**

Per strato attivo del terreno agrario s'intende lo strato del terreno interessato dalle pratiche colturali ordinarie (*strato arabile*), nel quale hanno luogo i fenomeni biochimici e dove si sviluppa la maggior parte dell'apparato radicale.

## **Art. 3**

### **Imprese autorizzate alla fertirrigazione**

Possono procedere alla pratica della fertirrigazione esclusivamente le imprese di cui al precedente Art.1, che dispongano allo scopo a qualsiasi titolo di una quantità di terreno agrario, idonea allo spandimento delle acque avuto riguardo ai parametri seguenti:

Nelle Zone non Vulnerabili individuate dalla Regione Marche,

1. almeno un ettaro per ogni 340 Kg di azoto in campo derivante da allevamenti di bestiame (*bovino, suino, ovino ed equino*);
2. 20 metri cubi di acque di vegetazione per ogni ettaro;

Per gli allevamenti di bestiame, la predetta quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche (*carico non superiore a Q.li 30 per ettaro di peso vivo di bestiame*), dovrà comunque rispettare le linee guida del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 e la Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1282/2019 per le Zone Vulnerabili e per le Zone non Vulnerabili. Tuttavia il carico di azoto comunque non dovrà superare mediamente i duecento metri cubi per ettaro e per anno di liquame e delle acque reflue e il carico medio di Azoto non deve essere superiore a Kg. 340 per anno e per ettaro. Tale rapporto deve essere rispettato anche nelle acque di vegetazione dei frantoi oleari.

## **Art. 4**

### **Autorizzazione allo (*smaltimento*) spandimento**

Per poter eseguire la pratica della fertirrigazione, le Ditte di cui al precedente Art.1, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Art.3, devono presentare specifica comunicazione al Sindaco territorialmente competente, 30 giorni prima dell'inizio della medesima attività, ai sensi dell'art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà essere allegato un Piano di Utilizzo Agronomico (*P.U.A.*) con validità quinquennale prodotto da un Agronomo e/o Geologo con il quale dovranno essere indicate:

- 1) scheda insediamenti (*coordinate catastali dei terreni destinati ad essere utilizzati per la pratica della fertirrigazione*);
- 2) planimetria catastale, in cui si identificano le aree destinate alla fertirrigazione;
- 3) certificato catastale o visura di partita attuale del fondo interessato;
- 4) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di proprietà o possesso o di effettiva utilizzabilità del terreno;
- 5) relazione agronomica sulle caratteristiche delle aree con indicazione delle colture agricole che verranno prodotte in tali siti;
- 6) relazione geologica sulle caratteristiche delle aree interessate alla pratica della fertirrigazione con l'indicazione della composizione merceologica del terreno (*argilloso, sabbioso – sciolto*);
- 7) dichiarazione di idoneità dei manufatti adibiti allo stoccaggio dei liquami ai sensi delle disposizioni indicate nel Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016; per quanto riguarda le acque di vegetazione dei franti oleari dovranno essere rispettate le disposizioni indicate dalla Legge 11 novembre 1997 n. 574 e il Decreto Ministeriale 6 luglio 2005;
- 8) l'indicazione delle pendenze;
- 9) i quantitativi di liquame e/o acque di vegetazione che si intendono utilizzare;
- 10) le modalità di spandimento;
- 11) i periodi in cui verranno effettuati gli spandimenti per colture primaverili e/o vernine comprese fra il 15 febbraio ed il 15 novembre di ogni anno;
- 12) la dimostrazione del possesso all'uso e/o la possibilità di avvalimento all'uso per la pratica della fertirrigazione di terreni di proprietà di soggetti terzi;

- 13) eventuali progetti di sistemazione idraulica adottati dall'utilizzatore per poter aumentare l'indice di percentuale relativo alla pendenza dei terreni i quali, comunque, non potranno avere pendenze superiori al 20%;
- 14) analisi chimico-fisica e dettagliata relazione tecnica sia per le acque derivanti dall'attività zootecnica, sia per le acque di vegetazione dei frantoi oleari (*prelevate dalle vasche di stoccaggio*);
- 15) analisi chimico-fisica dei terreni interessati allo spandimento.

Sono fatte salve le semplificazioni adottate dalla Regione Marche con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1282 del 2019, per coloro che gestiscono impianti di allevamento che hanno una produzione di azoto in campo inferiore a 3.000 chilogrammi/anno. Tuttavia, le Aziende che possono avvalersi delle disposizioni semplificate, alla comunicazione dovranno allegare copia del "quaderno di campagna".

## **Art. 5**

### **Modalità di spandimento**

Lo spandimento delle acque sul suolo agrario è ammesso se non produce inquinamento dei corsi d'acqua; deve avvenire con idonea dispersione ed innocuizzazione in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degrado e danno, non producano diffusione di aerosol, contaminazione delle derrate alimentari o altri inconvenienti per la salute pubblica. Dovrà essere effettuato nei periodi consentiti dalle normative Nazionali e Regionali in vigore.

L'utilizzazione agronomica dovrà essere effettuata su terreno lavorato ed interrato secondo le norme della buona pratica agricola (*D.M. 1999*).

La quantità massima di acque da utilizzare è regolata dal precedente Art.3.

Le acque dovranno essere distribuite uniformemente sul terreno agrario evitando che si produca ruscellamento superficiale.

Dovrà essere istituito il quaderno di campagna sul quale dovranno essere annotate:

- a. Le quantità di refluo utilizzato;
- b. I dati riportati nei D.D.T. qualora siano stati effettuati trasporti che hanno interessato il transito su vie di comunicazioni di tipo pubblico (*Strade Statali – Provinciali – Comunali*).

## **Art. 6**

### **Relazioni sulle caratteristiche delle aree**

Le aree oggetto di fertirrigazione fatte oggetto di studio sia in relazione alle caratteristiche morfologiche, geologiche, pedologiche, idrogeologiche e agronomiche, dovranno risultare idonee alla fertirrigazione.

La relazione agronomica dovrà indicare:

- a. l'avvicendamento colturale;
- b. il piano di gestione dei reflui di allevamento e/o delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- c. i quantitativi massimi di acque reflue per ettaro nonché l'avvicendamento dei terreni per la pratica della fertirrigazione.

La relazione geologica dovrà contenere la tendenza evolutiva dei terreni interessati alla fertirrigazione, lo schema di circolazione idrica delle acque superficiali e sotterranee, il grado di permeabilità, nonché la seguente cartografia (*scala 1:5.000*):

1. carta litologica;
2. carta morfologica;
3. carta idrogeologica;
4. carta idrologica (*reticolo idrografico*).

L'analisi chimico-fisica dei terreni dovrà inoltre contenere il SAR (*tasso di assorbimento specifico*), la Capacità di Scambio Cationica, il pH e la Conducibilità Elettrica Specifica. Le zone potenzialmente instabili e quelle limitrofe non possono essere oggetto di fertirrigazione.

## **Art. 7**

### **Stoccaggio dei reflui (*liquami*) e delle acque**

Il liquame e le acque di vegetazione dei frantoi oleari, destinate alla fertirrigazione prima dello spandimento dovranno essere separate dalla frazione solida oppure omogeneizzate e stabilizzate. La loro conservazione dovrà essere fatta in vasche idonee o bacini perfettamente impermeabili. (*È opportuna la piantumazione arborea per recintare tali aree e per ridurre l'eventuale emanazione di cattivi odori*).

La capacità di stoccaggio di tali recipienti dovrà rispettare le linee guida indicate dal Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 e succ. modif. ed int. Queste dovranno garantire la capacità di stoccaggio per un periodo di produzione di almeno sei mesi e comunque nel rispetto delle sopra enunciate linee guida. di produzione.

Lo stoccaggio dovrà essere effettuato a distanza di legge sia dai fabbricati di civile abitazione che dai confini di proprietà; si dovrà inoltre mantenere una distanza minima di ml. 50 da condotte, pozzi e/o serbatoi di acqua non potabile.

## **Art. 8**

### **Divieto di spandimento**

Lo spandimento delle acque è vietato:

- a. sulle colture orticole in atto o i cui prodotti siano destinati ad essere consumati crudi;
- b. nelle aree urbane;
- c. nelle aree di cava;
- d. nelle aree allagate e/o soggette ad esondazioni e/o inondazioni naturali, con frane in atto o calanchive;
- e. nelle aree con pendii superiori al 10% e, nel caso di pendenze superiori comunque non più elevate del 20%, dovrà essere prevista una sistemazione idraulica superficiale, certificata da Tecnico abilitato, per evitare ruscellamenti;

- f. nelle aree boscate ad esclusione di pioppeti, gelseti e coltivazioni arboree specializzate in legni speciali;
- g. nei terreni con pH inferiore a 5;
- h. nei terreni destinati a pascolo, prato pascolo e foraggiere anche in consociazione con altre colture nei 45 giorni che precedono il pascolo e/o la raccolta del foraggio;
- i. su terreno gelato o ricoperto di neve;
- j. durante le piogge e nelle 48 ore successive.

## **Art. 9**

### **Trasporto dei reflui (*liquami*) e delle acque**

Il trasporto delle acque reflue dovrà essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spargimenti ed emissioni durante il trasporto su strada.

Qualora il trasporto di dette acque, anche se per fini agricoli, dovrà avvenire su vie di comunicazione di tipo pubblico, dovranno essere adottate le disposizioni di cui al D. Lgs 285/1992 (*C.d.S.*).

Durante tutte le fasi di carico, trasporto e spandimento dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie onde evitare eventuali danni ambientali.

Nell'ipotesi di accidentale fuoriuscita delle acque trasportate, le operazioni di bonifica, o il relativo costo saranno carico alla Ditta operante.

Prima di dare inizio al trasporto qualora dovranno essere percorse Vie di comunicazione di tipo pubblico, dovrà essere compilato specifico documento di trasporto (*D.D.T.*); tale documento dovrà accompagnare il trasporto dei reflui e/o delle acque di vegetazione durante il percorso. I dati contenuti nel *D.D.T.*:

1. luogo di produzione;
2. dati anagrafici del produttore;
3. dati anagrafici del destinatario;

4. quantitativi trasportati;
5. luogo di destinazione;

questi dati dovranno essere annotati nel “quaderno di campagna”.

Tali documenti dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre) e potranno essere richiesti, per le verifiche, da parte degli Organi di controllo.

## **Art. 10**

### **Allevamenti di piccole dimensioni**

Per gli allevamenti di piccole dimensioni non si applica la normativa contenuta nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente Art. 8.

Sono considerati allevamenti di piccole dimensioni quelli che presentano un carico medio di stalla inferiore a:

1. 20 capi bovini adulti (*capi di peso inferiore a Q.li 3 sono calcolati x 0.5*);
2. 30 capi suini adulti (*capi di peso inferiore a Kg. 50 sono calcolati x 0.3*);
3. 20 capi equini;
4. 1.000 capi avicunicoli;
5. 80 capi ovi-caprini se allevati a stabulazione fissa;
6. bovini, ovini e caprini allevati allo stato brado.

Quanto sopra nel rispetto di un carico di bestiame massimo di Q.li 40 di peso vivo allevato per ogni ettaro posseduto o utilizzabile di cui al precedente Art. 3.

Gli allevamenti di piccole dimensioni di cui ai commi precedenti sono obbligati, ad esclusione di coloro che non superano 3 U.B.A. (*unità di bestiame adulto*) mediamente nell'anno, a presentare dichiarazione attestante:

- a. l'esatta ubicazione dell'azienda e la superficie;
- b. gli allevamenti praticati e la loro consistenza;
- c. le colture praticate;

d. le modalità di gestione, utilizzazione e/o smaltimento dei reflui.

## **Art. 11**

### **Utilizzazione agronomica su terreni siti fuori del territorio del Comune di Pieve Torina**

Nel caso che parte dei liquami e/o delle acque di vegetazione olearia debbano essere riutilizzate su terreni agrari siti fuori dall'ambito territoriale comunale la Ditta interessata dovrà presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mod. ed int., unitamente alla documentazione indicata nell'articolo 4, al Sindaco del Comune ove insiste il luogo di effettivo utilizzo.

## **Art. 12**

### **Verifiche di impatto ambientale ed evoluzione del sistema**

Il Comune, l'ARPAM e l'ASUR - Zona Territoriale n. 3 della Regione Marche potranno disporre "*Verifiche d'impatto ambientale e previsioni sulla evoluzione del sistema*" al fine di controllare:

#### **1) nel suolo:**

- a) il pH, la fertilità;
- b) l'indice SAR (*tasso di assorbimento specifico*);
- c) l'accumulazione degli elementi chimici ed in particolare i metalli pesanti;
- d) lo sviluppo d'insetti e roditori, le modificazioni delle proprietà del suolo, della conducibilità idrica;

#### **2) sulla vegetazione:**

- a) l'azione fitotossica e gli elementi tossici;
- b) gli organismi patogeni;

#### **3) nelle acque superficiali:**

- a) i nutrienti,
- b) gli elementi tossici,
- c) la salinità e la sostanza organica;

#### **4) nelle acque sotterranee:**

- a) la sostanza organica degradabile e persistente,

- b) i nitrati,
- c) gli elementi tossici;
- 5) **nell'aria:**
  - a) presenza di aerosol e di odori.

## **Art. 13**

### **Comunicazioni e sanzioni (*penali*) ed amministrative**

La Ditta interessata al riutilizzo dei reflui di allevamento e delle acque di vegetazione mediante fertirrigazione, potrà avviare alla pratica di spandimento dei liquami e delle acque di vegetazioni dopo 30 giorni dalla presentazione della comunicazione all'Autorità competente.

Tale inizio potrà essere sospeso qualora l'autorità competente richieda integrazioni e o chiarimenti alla comunicazione ricevuta, fin quando la Parte non avrà provveduto a fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti.

L'esecuzione della pratica della fertirrigazione in assenza di comunicazione ovvero nel caso in cui non sono state riscontrate le richieste di chiarimenti ed integrazioni, comporta la violazione indicata sanzionata dall'art. 137, comma 14 del D. Lgs. 152/06 (*sanzione penale*).

In caso di infrazione delle norme previste dal presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Sindaco con provvedimento di "*ordinanza*" può vietare la pratica della fertirrigazione ovvero sospenderne l'esecuzione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

La validità della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/06, è valida esclusivamente per l'anno di riferimento (*annata agraria*) e dovrà essere ripresentata 30 giorni prima di ogni avvio di spandimento. Tuttavia, la Parte potrà presentare una comunicazione all'inizio di ogni annata agraria purché allegghi alla medesima una calendarizzazione indicante l'esercizio di tale pratica.

Tutta la documentazione allegata di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dovrà essere ripresentata ogni cinque anni e comunque, ogni qualvolta vengano apportate modifiche sostanziali all'impianto di produzione, alla pratica agronomica comunicata o quando vengono inseriti altri siti di riutilizzo diversi da quelli già oggetto di comunicazione.

Le Autorità competenti effettueranno controlli casuali sulla verifica delle modalità di produzione, gestione e riutilizzo dei liquami e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché sui terreni interessati al piano di riutilizzazione.

Tutto quanto non previsto dal presente regolamento viene regolato dalla normativa vigente in materia.

## SOMMARIO

*Art. 1 oggetto del regolamento;*

*Art. 2 Strato Attivo;*

*Art. 3 Imprese autorizzate alla fertirrigazione;*

*Art. 4 Autorizzazione allo smaltimento;*

*Art. 5 Modalità di spandimento;*

*Art. 6 Relazioni sulle caratteristiche delle aree;*

*Art. 7 Stoccaggio delle acque;*

*Art. 8 Divieto di spandimento;*

*Art. 9 Trasporto delle acque;*

*Art. 10 Allevamenti di piccole dimensioni;*

*Art. 11 Smaltimento su terreni siti fuori del territorio del comune di Pieve Torina;*

*Art. 12 verifiche di impatto ambientale ed evoluzione del sistema;*

*Art. 13 comunicazioni e sanzioni penali ed amministrative.*